

**Modifiche della proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di aromatizzanti ad uso alimentare e alle materie prime per la loro produzione (\*)**

*(Presentate dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 6 aprile 1982)*

**1. Riassunto**

La presente proposta applica talune modifiche suggerite dal Parlamento europeo nella sua riunione del 19 febbraio 1982 e riguardanti l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c).

**2. Modifiche della proposta di direttiva**

2.1. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo capoverso, viene modificato come segue:

«— "naturale" quando è isolata da prodotti aromatizzanti naturali, preparati, o sostanze alimentari aromatizzanti naturali esclusivamente mediante opportuni procedimenti fisici (compresa la distillazione e l'estrazione con solventi)».

2.2. L'articolo 5, paragrafo 2, viene modificato con l'aggiunta della seguente lettera c):

«c) specifica i procedimenti fisici per la produzione delle preparazioni aromatiche naturali e delle sostanze aromatiche naturali di cui al paragrafo 1, lettera c)».

---

(\*) GU n. C 144 del 13. 6. 1980, pag. 9.